



COMUNE DI STAZZEMA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 144 del 09-08-2017

SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

OGGETTO: Variante al Regolamento Urbanistico Conferma o stralcio delle previsioni di trasformazione decadute, adeguamento ed integrazione di previsioni e perimetrazioni di interesse pubblico e generale in conformità alla pianificazione sovraordinata Avvio del Procedimento ai sensi dell'art. 17 e 31 della L.R. 65/2014 e art. 21 del P.I.T. / P.P.R., nonché ai sensi della L.R. 10/2010 in materia di VAS.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

il Comune di Stazzema è ad oggi dotato di Piano Strutturale (P.S.), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 30 giugno 2007 (precedentemente adottato con delibera del Consiglio comunale n. 18 del 29 gennaio 2007) e di Regolamento Urbanistico (R.U.), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 12 luglio 2010 (precedentemente adottato con Delibera di Consiglio comunale n. 18 del 9 aprile 2009); quest'ultimo divenuto efficace dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T. n. 37 del 15 settembre 2010;

con Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 27.10.2014 è stata approvata una variante generale (esclusivamente normativa) al R.U. senza procedere tuttavia alla contestuale conferma della previsioni di trasformazione urbanistica nel frattempo decadute ai sensi dell'ex articolo 55 della L.R. 1/2005, ora completamente sostituita dalla L.R. 65/2014;

in attesa del complessivo adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali (P.S. e P.O.) alla L.R. 65/2014 (ma anche al nuovo P.I.T. con valenza di P.P.R.), si applicano le norme transitorie che disciplinano le modalità e le condizioni di formazione dei procedimenti concernenti l'adozione e approvazione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti (Titolo IX, Capo I, Disposizioni transitorie e finali). In particolare l'articolo 228 (*Disposizioni transitorie per i comuni dotati di P.S. e di R.U. approvati*) stabilisce che "... ove sia scaduta l'efficacia delle previsioni del R.U. ai sensi dell'articolo 55, commi 5 e 6, della L.R. 1/2005, [...], per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della [...] legge, sono consentite le varianti di cui all'articolo 222, comma 1, nonché le varianti semplificate al P.S. e al R.U. di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3 e 35 ...". L'articolo 222 (*Disposizioni transitorie generali*), stabilisce altresì che "... nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della [...] legge, i comuni possono adottare ed approvare varianti [...] al R.U. che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25 ...";

in attesa della definizione dei nuovi strumenti ai sensi di legge e secondo quanto indicato dal P.I.T. con valenza di P.P.R., la stessa legge regionale (articolo 224) chiarisce anche cosa debba intendersi, in via transitoria, per territorio urbanizzato. In particolare "... nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti della [...] legge, ai fini del perfezionamento degli strumenti e della formazione delle varianti al P.S., al R.U. [...] si considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei P.S. vigenti al momento dell'entrata in vigore della [...] legge ...".

Tenuto conto che:

per quanto sopra detto, il Comune di Stazzema, con una apposita Variante al R.U. intende in primo luogo confermare o, in alternativa, stralciare le previsioni di trasformazione decadute (aventi per oggetto la nuova edificazione e/o la ristrutturazione urbanistica) e in secondo luogo procedere con l'adeguamento e/o l'integrazione di alcune previsioni concernenti le attrezzature, gli spazi pubblici e le dotazioni viarie di alcune frazioni (comunque in conformità al P.S. vigente), oltre ad individuare le perimetrazioni e localizzazioni di carattere sovraordinato indicate dal P.I.T. con valenza di P.P.R. (Bacini estrattivi delle Alpi Apuane). In questo quadro, anche tenendo conto degli specifici obiettivi,



COMUNE DI STAZZEMA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca*

la variante di che trattasi si sostanzia come “*Variante ordinaria al R.U.*” (pertanto non semplificata) in quanto riferita a previsioni che risultano in linea generale localizzate in aree esterne al perimetro del territorio urbanizzato (e quindi in territorio rurale) individuato in via transitoria e preliminare ai sensi dell’articolo 224;

secondo le indicazioni stabilite dalla legge regionale alle Varianti ordinarie al R.U. si applicano le “*Disposizioni procedurali comuni*” di cui al Titolo II Capo I, articoli 17, 18, 19 e 20. In particolare è disposto che “... *Ciascuno dei soggetti* [di Governo del territorio tra cui il comune], *trasmette agli altri soggetti istituzionali, l’atto di avvio del procedimento dei piani, programmi e varianti di propria competenza, al fine di acquisire eventuali apporti tecnici. L’atto di avvio è altresì trasmesso all’ente parco competente per territorio, ove presente, e agli altri soggetti pubblici che il soggetto precedente ritenga interessati ...*” (articolo 17 comma 1).

l’avvio del procedimento si rende anche necessario in forza della disciplina del P.I.T. con valenza di P.P.R. (disposizioni generali) in quanto: “... *gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, vigenti alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del [...] piano, adeguano i propri contenuti assicurando il rispetto delle prescrizioni e delle prescrizioni d’uso, e la coerenza con le direttive della [...] disciplina statutaria ...*” (articolo 20 comma 3) e “... *le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica sono adeguate per le parti del territorio interessate ...*” (articolo 20 comma 4). In questo quadro è inoltre stabilito che “... *gli enti competenti trasmettono alla Regione e agli organi ministeriali competenti l’atto di avvio del procedimento di conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica o di adeguamento di quelli vigenti ...*” (articolo 21 comma 1);

il provvedimento di avvio del procedimento è infine il presupposto fondamentale per la successiva convocazione della conferenza di copianificazione ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 65/2014 in quanto secondo quanto disposto dall’articolo 222 comma 1 della stessa legge regionale “... *nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della [...] legge, i comuni possono adottare ed approvare varianti al P.S. e al R.U. che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall’articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione ...*”.

Preso atto che :

ai fini del procedimento di formazione della Variante occorre al contempo considerare la legislazione regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ed in particolare la L.R. 10/2010 come da ultimo modificata dalla L.R. 17/2016. In particolare l’articolo 5bis (Atti di governo del territorio soggetti a V.A.S.) stabilisce che “... *i comuni, nell’ambito della rispettiva competenza, provvedono all’effettuazione della V.A.S. sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della L.R. 65/2014 ...*” (comma 1, ovvero il P.S., il P.O. e il R.U.), inoltre anche “... *le varianti agli atti di cui al comma 1 sono soggette a V.A.S. ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b bis ...*” (comma 3). Tuttavia l’articolo 5 comma 3 stabilisce altresì che “... *l’effettuazione della V.A.S. è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall’autorità competente secondo le disposizioni di cui all’articolo 22 [verifica di assoggettabilità], della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi: a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti; b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2; c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti ...*”.

Considerato che :

Trattandosi di Variante al R.U. avente per oggetto la “*conferma o stralcio delle previsioni di trasformazione decadute, adeguamento ed integrazione di previsioni e perimetrazioni di interesse pubblico e generale in conformità al pianificazione sovraordinata (P.I.T. con valenza di P.P.R., P.T.C., P.S.)*”, necessariamente non generale e per sua natura minore, peraltro riferita a porzioni circoscritte di territorio, non aventi le caratteristiche indicate all’articolo 5 comma 2, si dovrà pertanto procedere con la “*Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.*” della suddetta variante da redigersi ed effettuarsi ai sensi dell’articolo 22 della stessa L.R. 10/2010 e s.m.i..

l’articolo 17 comma 2 della L.R. 65/2014 dispone infatti che “... *Per gli strumenti soggetti a V.A.S. ai sensi dell’articolo 5 bis della L.R. 10/2010, l’avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all’invio del documento di cui all’articolo 22 della L.R. 10/2010 [Verifica di assoggettabilità], oppure del documento preliminare di cui all’articolo 23, comma 2, della medesima l.r. 10/2010 ...*”.



COMUNE DI STAZZEMA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca*

Preso atto che il Responsabile del Procedimento per gli atti di natura urbanistica è il Geom. Simone Lorenzi, funzionario responsabile del settore in forza del Decreto del Sindaco n. 6/2017;

Preso atto che con determinazione RG. N. 277 del 23.09.2016 è stato affidato l'incarico consistente nella redazione della variante al R.U. di conferma di alcune previsioni (insediative e a standard urbanistici) decadute e di localizzazione di previsioni infrastrutturali disciplinate dal P.S. alla Società Terre.it;

Vista la Relazione di avvio del procedimento, allegato sotto la lettera "A" redatta dalla Società Terre.it incaricata della variante al Regolamento Urbanistico;

Visto il documento preliminare e di verifica di assoggettabilità alla VAS, Allegato sotto la lettera "B" redatto dalla Società Terre.it incaricata della variante al Regolamento Urbanistico;

Ritenuto necessario, coinvolgere nel percorso di formazione della variante al Regolamento Urbanistico i seguenti enti ed organismi pubblici, dando atto che l'elenco sotto riportato costituisce un primo riferimento enti ed organi che si intende coinvolgere nel procedimento di formazione della Variante al R.U. che potrà comunque, in qualsiasi fase, essere implementato a cura del Responsabile del procedimento:

per quanto riguarda gli enti ed organi di cui all'art. 17 comma 3 punto d) sono indicati:

Ai fini della Conferenza di Co-pianificazione (art. 25 della L.R. 65/2014):

- Regione Toscana;
- Provincia di Lucca;

Ai fini della Conferenza paesaggistica (art. 31 L.R. 65/2014 e art. 21 del P.I.T./P.P.R.):

- Regione Toscana;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed in particolare:
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana;
 - Soprintendenza per i Beni A.P.S.A.E. di Lucca e Massa Carrara;
 - Soprintendenza per i Beni archeologici della Toscana.

Ai fini di altri pareri e nulla osta da rilasciarsi ai sensi di legge e in ragione di regolamenti regionali:

- Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane;
- Autorità di Distretto Appennino Settentrionale;
- Genio Civile (ex U.R.T.A.T.) di Lucca
- AATO 1 - Toscana Nord (servizio idrico);

Per quanto riguarda invece gli enti ed organi di cui all'art. 17 comma 3 punto c) sono indicati:

- Unione dei Comuni della Versilia;
- AATO Toscana Costa (servizio di gestione dei rifiuti urbani);
- A.R.P.A.T.;
- Consorzio di bonifica Versilia – Massaciuccoli;
- Azienda U.S.L. 12 Versilia – Dip. Prevenzione.

Per quanto riguarda i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi dell'art. 22 comma 3 L.R. 10/2010:

- Regione Toscana;
- Provincia di Lucca;
- Autorità di Distretto Appennino Settentrionale;
- Genio Civile (ex U.R.T.A.T.) di Lucca
- AATO 1 - Toscana Nord (servizio idrico);
- Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane;
- AATO Toscana Costa (servizio di gestione dei rifiuti urbani);
- A.R.P.A.T.;
- Azienda U.S.L. 12 Versilia – Dip. Prevenzione.

Ritenuto necessario individuare e nominare, per gli atti in questione, Garante dell'informazione e della partecipazione e responsabile del programma delle attività d'informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio, il dott. Michele Morabito, Responsabile del Servizio della Cultura e della Pace, che non si trova nelle situazioni di incompatibilità indicate dall'art. 37, comma 3 della L.R. 65/2014;



COMUNE DI STAZZEMA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca*

Preso atto che il Garante dovrà operare in rapporto di costante coordinamento e collaborazione con il Responsabile del Procedimento, progettisti, ufficio area Pianificazione, autorità competente in materia di VAS e, più in generale con gli altri servizi comunali a vario titolo interessati e/o coinvolti nel procedimento di formazione, adozione e approvazione della Variante al Regolamento Urbanistico;

Considerato che il Responsabile del Settore Programmazione del Territorio e Servizi alle Imprese, Responsabile del Procedimento, ha quindi il compito di trasmettere al Garante i materiali, i documenti e le elaborazioni prodotto per la redazione della variante, nonché quant'altro contenga notizie ed indicazioni utili per una corretta ed efficace informazione delle popolazioni locali, dei cittadini e dei diversi soggetti interessati;

Vista la Legge Regionale n. 65/2014 e in particolare gli artt. 17 e 31;

Vista la Legge Regionale n. 10/2010 con particolare riferimento agli artt. 5 e 22;

Visto il PIT/PPR approvato dalla Regione Toscana con DCR 27 marzo 2015, n. 37;

Visto il parere di regolarità tecnica del responsabile area Territorio emesso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e dato atto che il presente provvedimento non deve essere sottoposto al parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di rendere parte integrante e sostanziale della presente delibera tutte le premesse sopra riportate;
- 2) Di prendere atto che la variante al regolamento Urbanistico, sarà oggetto di conferenza di co-pianificazione ai sensi dell'art. 25 L.R. 65/2014 e di conferenza paesaggistica ai sensi dell'art. 31 L.R. 65/2014 e art., 21 del P.I.T./P.P.R.;
- 3) Di approvare, la relazione di avvio del procedimento della variante al regolamento urbanistico di "*conferma o stralcio delle previsioni di trasformazione decadute, adeguamento ed integrazione di previsioni e perimetrazioni di interesse pubblico e generale in conformità alla pianificazione sovraordinata*" allegata sotto la lettera "A" redatta dallo studio Terre.it incaricato della redazione della variante;
- 4) Di disporre che la relazione di avvio del Procedimento sia trasmessa, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della Legge regionale 64/2014 ai seguenti enti ed organismi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assenti comunque denominati o contributi, salvo eventuali implementazioni stabilite dal responsabile del procedimento, ai fini dell'approvazione della variante al Regolamento Urbanistico:

per quanto riguarda gli enti ed organi di cui all'art. 17 comma 3 punto d) sono indicati:

Ai fini della Conferenza di Co-pianificazione (art. 25 della L.R. 65/2014):

- Regione Toscana;
- Provincia di Lucca;

Ai fini della Conferenza paesaggistica (art. 31 L.R. 65/2014 e art. 21 del P.I.T./P.P.R.):

- Regione Toscana;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed in particolare:
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana;
 - Soprintendenza per i Beni A.P.S.A.E. di Lucca e Massa Carrara;
 - Soprintendenza per i Beni archeologici della Toscana.

Ai fini di altri pareri e nulla osta da rilasciarsi ai sensi di legge e in ragione di regolamenti regionali:

- Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane;
- Autorità di Distretto Appennino Settentrionale;
- Genio Civile (ex U.R.T.A.T.) di Lucca
- AATO 1 - Toscana Nord (servizio idrico);

Per quanto riguarda invece gli enti ed organi di cui all'art. 17 comma 3 punto c) sono indicati:

- Unione dei Comuni della Versilia;
- AATO Toscana Costa (servizio di gestione dei rifiuti urbani);



COMUNE DI STAZZEMA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca*

- A.R.P.A.T.;
- Consorzio di bonifica Versilia – Massaciuccoli;
- Azienda U.S.L. 12 Versilia – Dip. Prevenzione.

- 5) Di dare atto che per i motivi espressi in premessa si dovrà procedere con la “*Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.*” della suddetta variante da redigersi ed effettuarsi ai sensi dell’articolo 22 della stessa L.R. 10/2010 e s.m.i;
- 6) Di prendere atto del documento preliminare e di verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al Regolamento Urbanistico di “*conferma o stralcio delle previsioni di trasformazione decadute, adeguamento ed integrazione di previsioni e perimetrazioni di interesse pubblico e generale in conformità alla pianificazione sovraordinata*” allegata sotto la lettera “B” e redatto dallo studio Terre.it incaricato della redazione della variante;
- 7) Di disporre, in conformità all’art. 8 comma 5 della Legge regionale n. 10/2010 ss.mm.ii., che il proponente, ovvero l’ufficio pianificazione del territorio, provveda a trasmettere il documento preliminare e di verifica di assoggettabilità a VAS, all’Autorità Competente, così come nominata con Deliberazione della G.C. 85 del 27.11.2012 – per l’avvio della fase di consultazione con i seguenti soggetti chiamati a fornire contributi tecnici, ovvero pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati o competenti in materia ambientale, salvo eventuali implementazioni ritenute necessarie ai sensi della citata L.R. 10/2010:

Per quanto riguarda i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi dell’art. 22 comma 3 L.R. 10/2010:

- Regione Toscana;
 - Provincia di Lucca;
 - Autorità di Distretto Appennino Settentrionale;
 - Genio Civile (ex U.R.T.A.T.) di Lucca
 - AATO 1 - Toscana Nord (servizio idrico);
 - Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane;
 - AATO Toscana Costa (servizio di gestione dei rifiuti urbani);
 - A.R.P.A.T.;
 - Azienda U.S.L. 12 Versilia – Dip. Prevenzione.
- 8) Di prendere atto che il Responsabile del Procedimento per la variante al Regolamento Urbanistico di “*conferma o stralcio delle previsioni di trasformazione decadute, adeguamento ed integrazione di previsioni e perimetrazioni di interesse pubblico e generale in conformità alla pianificazione sovraordinata*” è il Responsabile del Servizio U.O. Programmazione del territorio e servizi alle imprese, Geom. Simone Lorenzi a seguito del Decreto del Sindaco n. 6/2017;
 - 9) Di nominare quale Garante dell’informazione e della partecipazione di cui agli artt. 36 e 37 della L.R. 65/2014, responsabile del programma delle attività d’informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell’atto di governo del territorio, il dott. Michele Morabito, Responsabile del Servizio della Cultura e della Pace, che non si trova nelle situazioni di incompatibilità indicate dall’art. 37, comma 3 della L.R. 65/2014;
 - 10) Di disporre la trasmissione del presente atto a tutti i soggetti individuati nella parte narrativa;
 - 11) Di dare atto che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale;
 - 12) di dichiarare la presente deliberazione, a seguito separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n° 267/2000.



COMUNE DI STAZZEMA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca*

PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:
“Variante al Regolamento Urbanistico Conferma o stralcio delle previsioni di trasformazione decadute, adeguamento ed integrazione di previsioni e perimetrazioni di interesse pubblico e generale in conformità alla pianificazione sovraordinata Avvio del Procedimento ai sensi dell'art. 17 e 31 della L.R. 65/2014 e art. 21 del P.I.T. / P.P.R, nonché ai sensi della L.R. 10/2010 in materia di VAS.”.

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:

Il responsabile del servizio

VISTO l'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE

Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Stazzema, li .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Simone Lorenzi